

JULKA LANFRANCO TRONCHIN

*L'IPOTESI DELL'APPLICABILITÀ DEGLI ARTICOLI 85 E 86 DEL  
TRATTATO CE ALL'ATTIVITÀ CALCISTICA*



SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Le pronunce della Corte di Giustizia sull'attività sportiva precedenti alla sentenza *Bosman*. - 3. L'incidenza della sentenza *Bosman* sulla libertà di circolazione del calciatore. - 4. Su quali presupposti configurare la concorrenza nel calcio? - 5. La violazione degli articoli 85 e 86 del Trattato CE. - 6. I vantaggi derivanti dall'applicazione della disciplina della concorrenza, come dettata dal Trattato.

## 1. Premessa

La sentenza *Bosman*<sup>1</sup> ha suscitato un grande interesse, non solo in calciatori ed appassionati di sport, bensì anche tra giuristi ed economisti.

Sotto il profilo giuridico, il caso *Bosman* deve essere inquadrato nell'ambito del principio della libertà di circolazione delle persone, e più in particolare dei lavoratori, secondo gli articoli 48-66 del Trattato CE. La sentenza risponde infatti a due quesiti: 1) se la disciplina della libertà di circolazione delle persone e della concorrenza, dettata dal Trattato, possa essere interpretata nel senso che vieta alle società di calcio di percepire il pagamento di una somma di denaro affinché un giocatore tesserato possa, alla scadenza del suo contratto, essere ingaggiato da un'altra società, 2) se la stessa disciplina debba essere intesa nel senso di consentire alle Federazioni di applicare quelle norme che limitano la partecipazione alle partite dei giocatori stranieri, cittadini di altri Stati membri.

Una delle spiegazioni di tanto clamore è certamente da individuarsi nel silenzio della giurisprudenza europea in materia di sport durato vent'anni, vale a dire dal 1976, quando la Corte di Giustizia delle Comunità Europee si pronunciò per la prima volta in materia di calcio, in occasione del caso *Donà*.

---

<sup>1</sup> Causa C 415/93, sentenza 15 dicembre 1995, *Foro It.*, IV, 1 e ss.

La stessa Corte ha, con la sentenza *Bosman*, ribadito l'incompatibilità con l'articolo 48 del Trattato CE di quei regolamenti, dettati dalle Federazioni calcistiche, che stabiliscono un numero limite di giocatori stranieri utilizzabili in campo, ma ha aggiunto che pure le norme federali, che subordinano i trasferimenti da una squadra all'altra alla corresponsione di un'indennità, sono contrarie allo stesso principio.

Sotto il profilo giuridico la sentenza rileva perché chiarificatrice della portata del principio comunitario della libertà di circolazione del calciatore e, più in generale, del lavoratore.

Il caso *Bosman* è però oggetto di attenzione da parte dei giuristi per un secondo motivo. Lo si ricava dalla domanda dello stesso ricorrente e dalle conclusioni dell'Avvocato Generale Lenz, secondo le quali le disposizioni federali sarebbero contrarie, oltre che al principio di libera circolazione, anche alla disciplina della concorrenza dettata dal Trattato agli articoli 85 ed 86. Nonostante il silenzio dei giudici su questo punto, alcuni suggeriscono infatti di configurare un mercato calcistico cui applicare detti articoli, così da poter disporre di un ulteriore strumento di garanzia per la libertà di circolazione dei giocatori oltre a quello offerto dagli articoli 48-86. La disciplina della concorrenza prevede infatti certi poteri di indagine e di sanzione della Commissione, il cui utilizzo garantirebbe alla stessa sentenza una maggiore incisività.

La sentenza ha offerto inoltre l'occasione per riflettere sull'importanza che calcio e sport rivestono nell'ambito della Comunità, per gli interessi economici che comportano e per l'attitudine a fomentare gli animi di innumerevoli appassionati. In tutto ciò la ragione di diverse proposte di interpretazione della normativa comunitaria già esistente o di dettatura di una disciplina nuova e specifica dello sport.

Al fine specifico di dimostrare la possibilità di estendere al settore del calcio, e dello sport in genere, la tutela garantista degli articoli 85 ed 86 del Trattato è dedicato questo scritto.

## **2. Le pronunce della Corte di Giustizia sull'attività sportiva precedenti alla sentenza *Bosman***

La prima occasione per la Corte di Giustizia delle Comunità Europee

di pronunciarsi in tema di sport è offerta dalla causa 36/74<sup>2</sup>. Di fronte alla clausola del regolamento della Union Cycliste Internationale, che dispone che l'allenatore abbia la stessa cittadinanza del ciclista, gli allenatori Koch e Walrave prospettano al giudice nazionale la tesi per cui la clausola sarebbe in contraddizione con i principi comunitari in tema di libera circolazione. Con la sentenza del 12 dicembre 1974 la Corte precisa che "l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario solo in quanto configurabile come attività economica ai sensi dell'articolo 2 del Trattato", che quando consiste in una prestazione, di lavoro subordinato o di servizi, retribuita è soggetta agli articoli 48 e 59 del Trattato. Aggiunge che il divieto di discriminazione, sancito dagli articoli 7 (oggi 6), 48 e 59, riguarda non solo gli atti della pubblica autorità, ma qualsiasi norma diretta a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e la prestazione di servizi e che tale principio è inderogabile rispetto a qualsiasi rapporto il quale, sia per il luogo in cui sorge sia per quello in cui spiega i suoi effetti, possa riconoscersi connesso al territorio della Comunità. La Corte conclude affermando che dal principio derivano diritti soggettivi che il singolo può far valere davanti al giudice nazionale.

La sentenza si caratterizza per una certa equivocità. Pur sancendo l'applicabilità del principio di non discriminazione sulla base della cittadinanza, la Corte sottolinea che questo non concerne la composizione delle squadre sportive, essendo questa compiuta sulla base di criteri meramente tecnici e sportivi e ne trae la conclusione che la prestazione sportiva non rappresenta un'attività economica. Da ciò la conseguenza che l'attività sportiva sarebbe sottratta al diritto comunitario.

In questo modo la Corte riconosce la preminenza dell'ordinamento sportivo su quello comunitario, ammette che in caso di contrasto con gli articoli del Trattato prevalgono le disposizioni statutarie delle federazioni sportive.

Le incertezze lasciate dalla sentenza *Walrave c. Koch* vengono poco

---

<sup>2</sup> Causa 36/74, *B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch c. Association union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, Federacion Española Ciclismo*, 12 dicembre 1974, *GUCE*, 5 aprile 1975

tempo dopo eliminate dalla stessa Corte.

L'occasione viene offerta dalla controversia nata tra il presidente della società di calcio Rovigo, Mantero e l'incaricato di compiere sondaggi all'estero al fine di reclutare un giocatore, Donà. Quest'ultimo, avendo sostenuto delle spese ed avendo ricevuto delle offerte, reclamava il rimborso delle spese. Mantero si rifiutava di pagare opponendo le disposizioni della Federazione Italiana che non permettevano la partecipazione di giocatori stranieri al campionato italiano, mentre Donà dal canto suo, si richiamava agli articoli 7, 48 e 59 del Trattato CE.

Il giudice di Rovigo poneva a quel punto alla Corte di Giustizia quattro quesiti: 1) se gli articoli 7, 48 e 59 conferiscano ai cittadini degli Stati membri il diritto di prestare la loro attività, subordinata od autonoma, ovunque nella Comunità; 2) se i calciatori professionisti abbiano lo stesso diritto; 3) se, ove tale diritto sussista, sia effettivo anche in presenza di norme, emanate da un ente nazionale competente a disciplinare il gioco del calcio all'interno dello Stato membro, che subordinano la partecipazione dei calciatori alle gare a requisiti di tesseramento o di cittadinanza; 4) e se tale diritto possa essere fatto valere direttamente davanti al giudice nazionale.

La soluzione è indicata dalla Corte<sup>3</sup> in due punti: 1) la disciplina o prassi nazionale, anche se disposta da un'organizzazione sportiva, che riserva ai soli cittadini dello Stato membro il diritto di partecipare ad incontri di calcio è incompatibile con gli articoli 7, 48-51 e 59-66. La stessa prassi o disciplina può tuttavia applicarsi quando la preclusione degli stranieri a certi incontri sia dovuta a motivi non economici, bensì attinenti al carattere ed alla fisionomia particolare degli incontri ed aventi natura esclusivamente sportiva; 2) hanno efficacia immediata e conferiscono diritti soggettivi ai singoli l'articolo 48 da un lato e 59 e 60 dall'altro, nei limiti in cui questi due ultimi prescrivono il divieto di discriminazioni nei confronti del prestatore per la sua nazionalità o perché risiede in uno Stato diverso da quello in cui la prestazione è fornita.

Ricordando che la sentenza precedente ha riconosciuto l'applicabilità

---

<sup>3</sup> Causa 13/76, *G. Donà c. M. Mantero*, 14 luglio 1976, *GUCE*, 6 ottobre 1976.

dei principi del Trattato anche nel settore dello sport purchè nell'attività sportiva sia configurabile il carattere economico ai sensi dell'articolo 2 del Trattato, si nota che la novità apportata dalla sentenza *Donà-Mantero* consiste nel dare per certa tale applicabilità, essendo di natura economica l'attività esercitata dai calciatori che svolgono un lavoro subordinato od effettuano una prestazione di servizi retribuita.

Vengono dunque meno le incertezze lasciate dalla sentenza *Walrave-Koch*, non vi è più alcun dubbio sull'applicabilità del diritto comunitario nel settore del calcio, dato che gli scopi economici prevalgono su quelli agonistici. Conseguentemente tutti i calciatori cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di svolgere l'attività sportiva in qualunque Stato della Comunità. La Corte tuttavia ammette un'eccezione al principio di non discriminazione riconoscendo la legittimità delle consuetudini o discipline che escludono i giocatori stranieri dalle formazioni nazionali, quando i motivi non siano di carattere economico ma attengano alla specificità dello sport o dell'incontro. Nel caso delle squadre nazionali dunque il requisito della cittadinanza è provvisoriamente legittimo, non è discriminatorio quando rappresenta l'elemento qualificante della squadra stessa.

Nella sentenza *Donà-Mantero* la Corte, pur riconoscendone il carattere di attività economica, non ha però trascurato le particolarità dello sport, ammettendo persino la possibilità di derogare al diritto comunitario.

Nonostante il passo in avanti mosso con la sentenza, numerose sono le critiche. Muovendo delle obiezioni al silenzio della Corte circa gli specifici incontri in cui è ammissibile l'esclusione di giocatori stranieri, ci si domanda ad esempio se la deroga al principio di non discriminazione valga solo per le gare tra squadre nazionali od anche per incontri diversi. Inoltre i motivi di tale eccezione, inerenti alla peculiarità del calcio e del tipo di incontro, sono convincenti, ma difficile è giustificarli. Guardando alla realtà infatti non si può escludere che, anche nel caso di partite tra formazioni rappresentative di nazioni, l'attività dei calciatori è di carattere economico<sup>4</sup>, lo confermano le elevate retribuzioni dei calciatori ed il ritorno pubbli-

---

<sup>4</sup> Simili obiezioni sono mosse dall'Avvocato Generale Lenz nelle sue conclusioni circa il caso *Bosman*, riportate da J. L. DUPONT, *Le droit communautaire et la situation du sportif professionnel avant l'arrêt "Bosman"*, in *Revue du marché unique européen*, 1996, 83.

citario per gli sponsor.

Inoltre viene da alcuni<sup>5</sup> contestata l'immediatezza con cui la Corte ha riconosciuto nell'attività sportiva il carattere economico ed il riconducimento all'articolo 2 del Trattato. Pur ricevendo i calciatori in tutti gli Stati un compenso, non tutte le società sportive hanno scopo di lucro, ad esempio in Italia vi è un espresso divieto di legge. Sarebbe dunque stato più corretto concludere che lo sport possa avere il carattere economico.

Si aggiunge un'ulteriore critica se si sottolinea il silenzio della Corte circa la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro del calciatore. Come si evince dalla sentenza *Donà-Mantero*, gli articoli 48 e 59 sono indubbiamente applicabili entrambi nel settore dello sport, ma gli effetti che ne derivano sono diversi. I diritti e gli obblighi che nascono da un rapporto di lavoro subordinato non sono gli stessi di quelli derivanti da un rapporto di lavoro autonomo, da simili diversità deriva una disparità di trattamento, seppure limitata al solo settore del calcio. Prima di riferirsi alla libertà di circolazione del calciatore la Corte avrebbe dovuto occuparsi di alcuni aspetti dell'esercizio dell'attività sportiva<sup>6</sup>.

Altre critiche vengono ancora avanzate, quale quella relativa all'eccezione al principio di non discriminazione<sup>7</sup>. Secondo un'ottica diversa da quella della Corte, la richiesta del requisito della cittadinanza tra le condizioni dell'ingaggio e la formazione di squadre su base meramente nazionale non possono ricondursi a quei motivi di carattere tecnico e sportivo che legittimano l'esclusione dello straniero, in quanto sono espressione delle scelte dei centri di potere del settore calcistico.

Secondo altre opinioni le squadre sarebbero i "bastioni del nazionalismo", il cui criterio di composizione viola le norme comunitarie.

Secondo altri infine, a tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dal

---

<sup>5</sup> In questo senso A. D'HARMANT FRANÇOIS, *La libera circolazione nel calcio professionistico: alcune riflessioni*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1987, 628.

<sup>6</sup> A. D'HARMANT FRANÇOIS, op. ult. cit., 619, 3 ss.

<sup>7</sup> La critica è riportata da G. VIDIRI, *La libera circolazione dei lavoratori nei paesi della CEE ed il blocco "calcistico" delle frontiere*, in *Giurisprudenza italiana*, 1988, 66 e ss.



Trattato, la Corte deve sempre garantire la prevalenza del diritto comunitario su quello degli Stati membri, così come su qualsiasi disciplina dettata da un ente autonomo diverso dallo Stato<sup>8</sup>.

Ove si voglia accettare la posizione della Corte di Giustizia, secondo la quale il calcio rientra nell'ambito di applicazione del diritto CE quando siano presenti i caratteri dell'attività economica e si tralascino le critiche che le sono mosse contro, si dovrà prendere atto dell'eseguibilità del principio della libertà di circolazione per persone, servizi e beni e dell'obbligo per le federazioni e le società calcistiche di rispettarlo.

### 3. L'incidenza della sentenza Bosman sulla libertà di circolazione dei calciatori

Nel 1995 la Corte di Giustizia ha la possibilità di pronunciarsi nuovamente in materia di calcio professionistico.

L'occasione le viene offerta dalla vicenda di un calciatore belga, Jean Marc Bosman<sup>9</sup>. Tesserato presso l'*Union royale belge des sociétés de football association* (URBSFA), gioca per la squadra del Liegi fino al 1988, quando, in prossimità della scadenza del suo contratto, la società gli propone un nuovo contratto, ma con una riduzione della sua retribuzione pari al minimo previsto dalla Federazione.

Avendo il giocatore rifiutato l'offerta, viene iscritto nell'elenco dei giocatori cedibili. Bosman accetta allora la proposta della squadra francese Dunquerque. Le trattative tra le due società vengono infatti condotte nel rispetto del regolamento UEFA del 1990 e, secondo la disciplina dei trasferimenti in esso contenuta, il calciatore al termine del contratto che lo lega

---

<sup>8</sup> G. VIDIRI, *La libera circolazione dei lavoratori nei paesi della CEE ed il blocco "calcistico" delle frontiere*, cit., 66 e ss.

<sup>9</sup> Causa C 415/93, *Union royale des sociétés de football association, Royal club liégeois et Union des associations européennes de football c. Bosman*, 15 dicembre 1995, in *Foro It.*, IV, 1-31.

ad una società può stipularne uno nuovo con un'altra società. Quella cedente ne deve dare immediata notizia alla Federazione nazionale affinché rilasci il certificato di svincolo; quella acquirente è invece tenuta a corrispondere alla società di provenienza un'indennità che si dice di preparazione ed ha la funzione di coprire le spese di preparazione sostenute dalla società cedente se il calciatore è ceduto per la prima volta nella sua carriera, o che si chiama di promozione se versata per qualsiasi cessione successiva e con la funzione di retribuire la società di provenienza per aver aiutato il giocatore a raggiungere certi livelli tecnici.

Temendo l'insolubilità della società acquirente, il Liegi non avanza la richiesta del suddetto certificato, rendendo così inefficaci gli accordi; sospende inoltre Bosman, impedendogli di giocare per l'intera stagione. Nel 1990 ha quindi inizio la lunga vicenda processuale, finché tre anni dopo viene adita la Corte di Giustizia su due questioni: 1) se gli articoli 48,85 ed 86 del Trattato di Roma vadano interpretati nel senso che vietano ad una società calcistica di pretendere e percepire il pagamento di una somma di denaro affinché un giocatore tesserato presso la stessa, dopo la scadenza del contratto, possa essere ingaggiato da un'altra società; 2) se le stesse norme debbano essere interpretate nel senso di consentire alle federazioni, nazionali ed internazionali, di applicare quelle norme dei loro regolamenti che limitano la partecipazione dei giocatori, cittadini di altri Stati membri, agli incontri.

La Corte si pronuncia sul primo quesito tenendo ferma la giurisprudenza degli anni '70 relativa allo sport e confermando le conclusioni dell'Avvocato Generale Lenz. Nella sentenza *Donà* la Corte aveva stabilito che l'attività del calciatore ha carattere economico e come tale è soggetta al diritto comunitario. Seguendo la giurisprudenza, Lenz e la Corte ne desumono che, nella misura in cui l'attività del giocatore consiste in un lavoro subordinato od in una prestazione di servizi retribuita, saranno applicabili tanto gli articoli 48-51, che dettano il regime del lavoro subordinato, quanto gli articoli 59-66, inerenti alla libera prestazione di servizi<sup>10</sup>.

Ritenendo la Corte estensibile al settore del calcio il regime della

---

<sup>10</sup> Punto 73 della sentenza.

circolazione dei lavoratori dettato dal legislatore comunitario, inevitabile è la conclusione che il sistema dei trasferimenti lo violi. Infatti il subordinare il trasferimento di un giocatore al pagamento di un'indennità da parte della società acquirente significa limitarne il diritto di circolazione, visto che il trasferimento è vietato se la somma pattuita non è versata. In particolare è posto nel nulla quello scopo perseguito dalla Comunità di riconoscere la libertà di circolare a chi non occupi già un impiego, ma lo stia cercando<sup>11</sup>.

Non è di ostacolo a questa conclusione il fatto che il limite alla libertà di circolazione di Bosman sia posto dal Paese di provenienza, precisando la Corte l'irrelevanza del Paese che si oppone al trasferimento, sia esso quello di destinazione o quello di provenienza<sup>12</sup>.

Nel pronunciarsi sull'ammissibilità del sistema dei trasferimenti a norma del diritto CE, i giudici della Comunità si sono anche riferiti alla precedente sentenza *Keck e Mithouard*<sup>13 14</sup>. In quell'occasione avevano affermato che le disposizioni nazionali che limitino o vietino certe modalità di vendita sono applicabili a condizioni che valgano per tutti gli operatori economici interessati e che incidano in egual misura sullo scambio di prodotti sia nazionali che provenienti da altri Stati membri. Tale precisazione potrebbe valere anche nel caso *Bosman*, dato che le disposizioni sui trasferimenti valgono tanto nel caso di accordi tra società della stessa federazione nazionale, quanto in quello di accordi tra società appartenenti a diverse federazioni nazionali. Tuttavia non si può tralasciare che questa disciplina limita la libertà di circolazione dei calciatori, persino quando il contratto che li lega ad una società è scaduto.

Per quanto riguarda il secondo quesito, quello relativo alla legittimità della limitazione alla partecipazione a certi incontri dei giocatori stranieri, la risposta della Corte è inevitabile.

---

<sup>11</sup> Il principio di libera circolazione è così interpretato dalla Corte di Giustizia nella causa 292/89, *The Queen c. Antonissen*, *Foro Italiano*, IV, 1991, 218.

<sup>12</sup> La precisazione è contenuta nel punto 97 della sentenza.

<sup>13</sup> Punto 103.

<sup>14</sup> Cause riunite C267 268/91, *GUCE*, 13 novembre 1991.

La questione è originata dall'accordo, raggiunto da Commissione e UEFA nel 1991<sup>15</sup>, che stabilisce la possibilità per le società di tesserare un numero illimitato di giocatori cittadini di altri Stati membri, ma di schierarne nella squadra solo tre più due cosiddetti assimilati.

La Corte dedica a questo riguardo poche parole per sancire l'incompatibilità della cosiddetta regola del tre più due con il Trattato CE<sup>16</sup>. Si tratta specificatamente di una discriminazione basata sulla nazionalità ed irrilevante è la particolarità che all'ingaggio dei giocatori provenienti da altri Stati membri non sia fissato un limite. Essendo la partecipazione alle partite l'aspetto essenziale dell'attività del calciatore, è sufficiente questa limitazione della partecipazione degli stranieri agli incontri per poter ravvisare la violazione del principio della libera circolazione. Esistendo un limite nell'utilizzazione dei giocatori non cittadini, è evidente che ne sono limitate anche le possibilità d'ingaggio.

Alla luce di queste valutazioni la Corte di Giustizia conclude che:

1) "l'articolo 48 osta all'applicazione di norme emanate da federazioni sportive in forza delle quali un calciatore, cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società può essere ingaggiato da società di altro Stato membro solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, formazione e promozione";

2) a norma dello stesso articolo è inammissibile che le società calcistiche possano schierare solo un numero limitato di calciatori cittadini di altri Stati membri.

La sentenza *Bosman* ha attirato l'attenzione di numerosi economisti e giuristi. Varie sono le valutazioni sul significato, l'incidenza, gli effetti che essa produce sul calcio, o più in generale sullo sport, sul piano dell'economia e sul piano giuridico.

Già nel corso della causa l'UEFA ha cercato di opporsi alla domanda

---

<sup>15</sup> Di questo accordo ci dà notizia G. BERNINI, *Lo sport ed il diritto comunitario dopo Maasricht: profili generali*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1993, 663.

<sup>16</sup> La sentenza tratta della violazione delle norme sulla cittadinanza ai punti 119,120.

di Bosman circa l'applicabilità all'attività calcistica degli articoli del Trattato CE, sottolineando che le istituzioni comunitarie hanno, fino ad allora, rispettato l'autonomia dell'ordinamento sportivo ed aggiungendo che una pronuncia della Corte di Giustizia, a quel punto, comporterebbe la necessaria riorganizzazione del gioco del calcio. Essa ha suggerito dunque ai giudici europei di attenersi ad una certa elasticità tenendo presente la specificità di quel settore.

Se da un lato la Corte esclude di farsi condizionare dalle conseguenze pratiche, che la sentenza potrebbe produrre sull'organizzazione del calcio, essendo che, secondo la giurisprudenza comunitaria, una sentenza deve essere pronunciata previa preventiva valutazione delle sue possibili incidenze, ma soprattutto rispettando l'"obiettività del diritto" e non permettendo che probabili ripercussioni ne compromettano l'applicazione<sup>17</sup>, d'altro canto la stessa autorità giudiziaria rifiuta che lo sport sia sottratto alla disciplina comunitaria<sup>18</sup>.

A questo riguardo c'è chi, appigliandosi alla specificità del settore, auspica una riforma del Trattato al fine di dedicare allo sport uno spazio autonomo. Tuttavia ci sono molteplici ragioni che rendono l'auspicio illusorio. Si osserva<sup>19</sup>, ad esempio, che la sentenza è fondata su uno dei pilastri dell'Unione Europea, ossia la libera circolazione; se quindi anche fosse delineabile una certa specificità del calcio ed uno status del calciatore europeo, improbabile è invece l'esenzione dagli articoli 48, 85 ed 86. Nel corso di un'intervista Van Miert, membro della Commissione europea e responsabile della concorrenza, alla domanda se lo sport possa essere isolato dal Trattato in considerazione della sua specificità, risponde che se una simile eccezione è ammissibile per il calcio, allora deve esserlo anche per ogni

---

<sup>17</sup> Le obiezioni dell'UEFA e la risposta della Corte sono riportate nella sentenza ai punti 71 e 77.

<sup>18</sup> M. CLARICH, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, *Rivista di diritto pubblico comunitario*, 1996, 616, spiega che l'autonomia dell'ordinamento sportivo non può significare totale impermeabilità rispetto all'ordinamento generale.

<sup>19</sup> A. SESSA, *Il sole-24 ore*, venerdì 23 gennaio 1996.

altro sport; la persistenza di discriminazioni sulla base della nazionalità sono d'altro canto uno dei maggiori ostacoli all'attuazione di una cittadinanza europea.

A queste osservazioni c'è chi risponde aggiungendo che anche volendo sottrarre il calcio alla portata del Trattato, si dovrebbe risolvere un quesito: fino a che punto si può limitare l'estensione di uno dei principi fondamentali della Comunità, cioè la libera circolazione dei lavoratori?

L'unica via per ammettere una sottrazione del calcio all'articolo 48 sarebbe quella di ravvisare dei motivi di ordine pubblico a norma dello stesso articolo terzo comma, oppure, sulla base di quanto disposto nella sentenza *Donà-Mantero*, quello di ravvisare dei motivi di carattere non economico inerenti esclusivamente il calcio<sup>20</sup>.

La portata della sentenza è decisamente ampia. E' innanzitutto da molti sostenuto che la condanna della clausola di nazionalità e del sistema di trasferimenti, se anche pronunciata in riferimento al settore specifico del calcio, è estensibile a tutti gli altri sport<sup>21</sup>.

La sentenza *Bosman* è applicabile alle attività sportive anche se sono disciplinate da regolamenti privati. Già in occasione delle cause *Walrave* e *Donà* la Corte aveva precisato che i principi del Trattato prevalgono non solo sulle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, ma anche su quelle dettate da associazioni private, quali le federazioni o le società sportive. Tale estensione alle regolamentazioni private è spiegata nella stessa sentenza: l'abolizione delle frontiere non sarebbe completamente realizzabile se nell'esercizio dell'autonomia giuridica le associazioni potessero porre ostacoli alla libertà di circolazione.

<sup>20</sup> D. O'KEEFE e P. OSBORNE, *L'affaire Bosman: un arrêt important pour le bon fonctionnement du Marché unique européen*, *Revue du marché unique européen*, 1996,41.

<sup>21</sup> Sono di questo avviso M. THILL, *L'arrêt "Bosman" et ses implications pour la libre circulation des sportifs à l'intérieur de l'Union européenne dans des contextes factuels différents de ceux de l'affaire "Bosman"*, *Revue de marché unique européen*, 1996; e N. PARISIS E M. F. SALAS, *Le sport individuel au regard de l'arrêt "Bosman": les ordonnances "Deliège"*, *Revue du marché unique européen*, 1996,135.

L'applicabilità del principio è evidente alla luce dell'articolo 48 e del regolamento 1612/68, che dispone espressamente la nullità delle clausole dei contratti collettivi od individuali di lavoro nella misura in cui prevedono condizioni discriminatorie nei confronti di lavoratori cittadini di altri Stati membri. Lo stesso non si può dire circa l'articolo 59 del Trattato CE, non essendo state emanate disposizioni simili relativamente alla libera prestazione di servizi.

Tuttavia considerando che le attività disciplinate dall'articolo 59 non si distinguono da quelle disciplinate dall'articolo 48, se non per la circostanza che sono svolte al di fuori di un contratto di lavoro subordinato, si può concludere che non vi è alcun dubbio sull'estensibilità del principio anche alla prestazione di servizi<sup>22</sup>.

L'importanza della sentenza *Bosman* aumenta se si osserva che la sua portata non è limitata al settore del calcio, ma incide perfino sul disegno dell'integrazione europea. Essa offre l'occasione per riaffermare un principio fondamentale: quello in virtù del quale l'individuo prevale sulle esigenze economiche. Le vicende giudiziarie di *Bosman* sono durate cinque anni e la difficoltà per il singolo di far valere i suoi diritti era tale che si sarebbe potuto affermare che l'articolo 48 prevedeva solo una libertà formale e che le probabilità di riuscire dipendevano solo dalle disponibilità finanziarie dell'individuo. Il successo di *Bosman* ha contraddetto una simile apparenza<sup>23</sup>.

Secondo alcuni autori si deve parlare di un'unità essenziale delle libertà fondamentali: esisterebbe infatti un legame piuttosto stretto tra le libertà di cui agli articoli 48, 52 e 59 del Trattato.

Un aspetto che rende la sentenza meritevole di attenzione è la preci-

---

<sup>22</sup> Sull'applicabilità della sentenza alla normativa privata si pronuncia *M. THILL*, *L'arrêt "Bosman" et ses implications pour la libre circulation des sportifs à l'intérieur de l'Union européenne dans des contextes factuels différents de ceux de l'affaire "Bosman"*, *Revue du marché unique européen*, 1996, 114.

<sup>23</sup> Sull'ampio significato della sentenza si esprime *J. L. DUPONT*, *Le droit communautaire et la situation du sportif professionnel avant l'arrêt "Bosman"*, *Revue du marché unique européen*, 1996, 91.

sazione del significato dell'articolo 48. Come sostenuto nel primo capitolo, vari autori ritengono che la norma garantisca una parità di trattamento unicamente formale, in quanto sarebbe assicurata solo sul piano della nazionalità e non anche di qualsiasi altra discriminazione. La Corte ha invece accolto la tesi dell'Avvocato Lenz, secondo il quale l'articolo non vieta solo le discriminazioni basate sulla cittadinanza, bensì qualsiasi restrizione della libertà di circolazione. L'importanza della sentenza deriva dunque anche dall'aver ampliato la portata dell'articolo 48 del Trattato CE: essa conferma che il divieto contenuto nelle disposizioni relative alla libertà di circolazione delle persone, oltrepassa la discriminazione, per coprire tutte le restrizioni al diritto del cittadino europeo di accedere liberamente all'impiego in un altro Stato della Comunità<sup>24</sup>.

In questo modo la Corte sembra essersi adeguata al disegno della Comunità Europea introdotto con l'articolo 8, ossia quello d'istituire uno statuto politico e non più limitato ai soli diritti economici e sociali, comune a tutti i cittadini europei.

Un'ulteriore ragione d'interesse per la sentenza deriva dal fatto che essa tocca i rapporti tra l'ordinamento giuridico sportivo, quello giuridico nazionale e quello giuridico comunitario. In particolare essa ha permesso alle istituzioni europee di far propri compiti che gli organi nazionali dei singoli Stati non sono più in grado di eseguire isolatamente. Un giudice nazionale avrebbe infatti sicuramente potuto incidere poco o niente sulla situazione del calcio, dati i poteri piuttosto ampi dell'ordinamento sportivo. Lasciando invece voce all'autorità giudiziaria comunitaria si sono potute recuperare quelle libertà che gli ordinamenti nazionali avevano lasciato alla disciplina delle organizzazioni sportive<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Il più ampio significato dell'articolo 48 è affermato da D. O'KEEFE e P. OSBORNE, *L'affaire Bosman: un arrêt important pour le bon fonctionnement du Marché unique européen*, cit., 30; J. L. DUPONT, *Le droit communautaire et la situation du sportif professionnel avant l'arrêt "Bosman"*, cit., 87; F. VANDAMME, *La Communauté européenne et le sportif professionnel*, *Revue du marché commun*, 1996, 353 e ss.

<sup>25</sup> In questo senso P. DEMARET, *Introduction. Quelques observations sur la signification de l'arrêt "Bosman"*, cit., 15.



Prima della sentenza *Bosman* la Corte si era già pronunciata in tema di sport nelle sentenze *Walrave* e *Donà*. In quell'epoca tuttavia non era ancora stato compreso il potenziale commerciale dello sport e del calcio in particolar modo. La Corte nel 1996 ne ha evidenziato la funzione anche commerciale derivante dall'enorme importanza finanziaria delle partite di calcio e dalla vendita dei diritti televisivi. Per questa ragione la pronuncia della Corte ha suscitato pure l'interesse degli economisti<sup>26</sup>.

Infine bisogna notare il vigore con cui la Corte si è pronunciata sulla libertà di circolazione dei lavoratori, prendendo una posizione più decisa di quella che aveva assunto con il caso *Donà*. Se fino ad ora lo sport era stato considerato una questione marginale, su cui largo margine era lasciato ai giudici nazionali e sportivi, ora, data in particolare l'importanza economica dello sport e soprattutto del calcio, la Corte di Giustizia si è fatta più decisa.

Rimane tuttavia da osservare un aspetto negativo: la sentenza *Bosman* non è applicabile nelle situazioni meramente interne. Tra le statuizioni della Corte vi è in particolare il divieto delle indennità, che vale solo per i trasferimenti tra società di diversi Stati membri e non anche per quelli all'interno di un unico Stato. Questa limitata portata della disposizione è dovuta alla scelta dei giudici di pronunciarsi solo in base all'articolo 48, che può essere applicato solo a situazioni transfrontaliere. Ritenendo infatti la disciplina dettata dalle federazioni contraria all'articolo appena menzionato, i giudici non hanno creduto necessario pronunciarsi anche sull'applicabilità degli articoli 85 ed 86, relativi alla libera concorrenza. Il motivo della scelta sembra essere l'opportunità di non avventurarsi sul terreno più ampio della concorrenza, di valutare con calma gli effetti della sentenza sullo sport e di attendere i risultati tra Commissione e UEFA<sup>27</sup>. Questo significa che la

---

<sup>26</sup> S. KESÉNNÉ, per esempio si dedica ad un'analisi dell'incidenza della sentenza *Bosman* sull'economia dello sport, in *L'affaire Bosman et l'économie du sport professionnel par équipe*, *Revue du marché unique européen*, 1996, 93 e ss.

<sup>27</sup> Le ragioni della Corte sono spiegate da P. DEMARET, *Intrduction. Quelques observations sur la signification de l'arrêt "Bosman"*, cit., 14-15.

sentenza non fonda alcun diritto per quegli sportivi che esercitano la loro attività all'interno dello Stato membro di cui sono cittadini; mentre sarà sicuramente efficace nel caso di un lavoratore cittadino di un altro Stato membro, che in un Paese della CE desideri cambiare squadra, poiché il diritto alla libertà di circolazione non si esaurisce con il primo impiego nel Paese di destinazione<sup>28</sup>.

#### 4. Su quali presupposti configurare la concorrenza nel calcio?

L'ambito di applicazione della disciplina della concorrenza è alquanto ampio, riguarda infatti tutte le attività economicamente rilevanti, tutte le imprese, siano esse industriali, commerciali o di prestazioni di servizi.

L'articolo 85 del Trattato CE vieta tutti gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per scopo o comunque per effetto "di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune". L'articolo 86 vieta invece lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante da parte di una o più imprese nell'ambito del mercato comune o di una sua parte sostanziale.

Al fine di accertare se si possa parlare di concorrenza nell'ambito del mercato calcistico occorre innanzitutto precisare il significato che il termine impresa ha nell'ordinamento delle Comunità Europee.

Originariamente dottrina e giurisprudenza comunitarie propendevano per una nozione in senso soggettivo, ritenendo che l'impresa coincidesse con la persona fisica o giuridica che svolge l'attività economica. Successivamente è invece prevalsa l'interpretazione secondo la quale la nozione

---

<sup>28</sup> Autore di questa precisazione è M. THILL, *L'arrêt "Bosman" et ses implications pour la libre circulation des sportifs à l'intérieur de l'Union européenne dans des contextes factuels différents de ceux de l'affaire "Bosman"*, cit., 99-102.

va ricostruita in termini meramente oggettivi, va identificata con lo svolgimento di un'attività economica autonoma a prescindere dalla forma giuridica<sup>29</sup>. Nella disciplina comunitaria si nota l'identificazione della nozione giuridica con quella economica: impresa è quell'unità economica, quella struttura, con organizzazione permanente e non temporanea, destinata alla produzione di nuova ricchezza. Irrilevante è l'aspetto organizzativo, l'impresa si configura ogniqualvolta un soggetto, persona fisica o giuridica che sia, compia un atto di disposizione della propria sfera giuridica producendo effetti economici. La Commissione, confermando questo orientamento, ha evidenziato che impresa è anche l'artista che faccia un uso commerciale delle proprie prestazioni, anche se solo occasionalmente<sup>30</sup>.

Considerando che gli articoli 85 e 86 del Trattato sono stati dettati con riguardo ai comportamenti di imprese lesivi dell'equilibrio del gioco della concorrenza, presupposto necessario per la loro applicazione è il compimento di atti economicamente rilevanti (idonei ad incidere su tale equilibrio) da parte di una o più persone fisiche o giuridiche<sup>31</sup>.

Attività economicamente rilevante è sicuramente quella calcistica: già nel 1976, in occasione della causa *Donà-Mantero*<sup>32</sup>, la Corte di Giustizia dichiarò il carattere economico dell'attività del calciatore allorchè sia svolta in regime di lavoro subordinato o di prestazione di servizi remunerata.

L'attività economicamente rilevante è configurabile nel calcio dati i guadagni che lo caratterizzano. Essa non è solo quella compiuta dai calciatori, bensì anche quella svolta dalle Federazioni calcistiche, le quali, oltre che coordinare le competizioni tra le squadre affiliate, operano anche come

---

<sup>29</sup> La Corte di Giustizia ha ad esempio disposto che non ha alcuna rilevanza il cambiamento di forma giuridica nelle cause riunite 29-30/83, *Cram e Rheinzink c. Commissione*, 28 marzo 1984, *GUCE*, 8 maggio 1984.

<sup>30</sup> *Rai/Unitel*, *GUCE*, 1978, L.157/39.

<sup>31</sup> Il concetto di impresa è con precisione approfondito da G. GUIZZI, *Il concetto di impresa tra diritto comunitario, legge antitrust e codice civile*, *Rivista di diritto commerciale*, parte I, 1993, 281 e ss.

<sup>32</sup> Causa 13/76, *GUCE*, 6 ottobre 1976.

prestatrici di servizi di spettacolo e pubblicità in vista di un profitto economico, e dalle società: quale ad esempio la vendita dei biglietti d'ingresso alle partite, l'affitto di spazi pubblicitari, la vendita di gadgets, di diritti di trasmissione televisiva degli incontri, di spazi pubblicitari sulle divise<sup>33</sup>.

Quanto ai mercati in cui può ravvisarsi una violazione della disciplina della concorrenza, essi possono essere diversi a seconda della situazione particolare<sup>34</sup>. La violazione degli articoli 85 e 86 può avvenire nel mercato delle risorse di approvvigionamento, considerando come tali i calciatori o i servizi da loro prestati, oppure nel mercato dei servizi di spettacolo e di pubblicità, in tal caso le imprese sportive sono in concorrenza non solo tra loro stesse, bensì anche con quelle che praticano altri sports e con qualsiasi impresa di spettacolo o di prestazioni pubblicitarie.

D'altro canto l'ipotesi della configurabilità della concorrenza nell'ambito del calcio non si differenzia di molto da quella dell'applicabilità della disciplina della concorrenza alle professioni liberali. Va infatti formulandosi, nell'orientamento dottrinale comunitario<sup>35</sup>, la convinzione che anche l'attività del libero professionista abbia i caratteri dell'impresa, al pari di ogni attività di prestazione di servizi. Infatti seguendo l'orientamento della Corte di Giustizia<sup>36</sup>, l'impresa, ai sensi dell'articolo 85 del Trattato, deve essere intesa come un'entità economica consistente in un'organizzazione unitaria di elementi personali, materiali ed immateriali perse-

---

<sup>33</sup> Sul carattere economico dell'attività sportiva si veda G. CAMPOGRANDE, *Les règles de concurrence et les entreprises sportives professionnelles après l'arrêt "Bosman"*, *Revue du marché unique européen*, 1996, 49.

<sup>34</sup> Particolare attenzione ai mercati in cui può ravvisarsi la concorrenza per le imprese calcistiche è dedicata da G. CAMPOGRANDE, *Les règles de concurrence et les entreprises sportives professionnelles après l'arrêt "Bosman"*, cit., 50; e da A. PAPPALARDO e N. PARISIS, *Le droit de la concurrence et le sport professionnel par équipe*, *Revue du marché unique européen*, 1996, 62-64.

<sup>35</sup> Così C. D. EHLERMANN, *Concurrence et professions libérales: antagonisme de compatibilité?*, *Revue du marché commun*, 1993, 136 e ss.

<sup>36</sup> Sentenza del Tribunale di primo grado, *Shell c. Commissione*, C T-11/89, 10 marzo '92.

guenti, in maniera durevole, un risultato economico determinato; sicché un tale concetto include senz'altro anche la libera professione che, esercitata in maniera indipendente, consiste in un'attività economica permanente, ossia nella prestazione di servizi dietro retribuzione, cui senz'altro sono riferibili gli articoli 85 ed 86 del Trattato CE.

In particolar modo è da considerare contraria al principio di libera concorrenza la fissazione di prezzi e tariffe da parte di ordini ed organizzazioni professionali, nonché la condizione dell'affiliazione agli ordini professionali per l'esercizio della professione, così come lo sono le clausole di indennità che condizionano i trasferimenti dei calciatori, la clausola di nazionalità e la condizione dell'affiliazione alla federazione calcistica nazionale.

## 5. La violazione degli articoli 85 e 86 del Trattato CE

Avendo accertato l'esistenza dei presupposti della concorrenza, possiamo concludere che nel settore del calcio può riscontrarsi la violazione della relativa normativa comunitaria.

In particolare riteniamo violato l'art.85, primo comma, lettera c, il quale vieta gli accordi e le decisioni delle associazioni d'impresa che abbiano per oggetto o per effetto "di ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento". Tali si possono considerare i regolamenti dettati dalle Federazioni calcistiche, poiché configurano degli accordi orizzontali (essendo conclusi tra coloro che possiamo intendere come i datori di lavoro, e quindi produttori nel mercato del lavoro o ingaggio), che escludono o limitano l'ingaggio dei calciatori stranieri o ne prevedono al massimo un numero

---

<sup>37</sup> Prima della pronuncia della Corte di Giustizia sul caso *Bosman* vigeva infatti la regola, secondo la quale ai fini delle coppe europee potevano essere tesserati un numero illimitato di stranieri, ma potendone utilizzare non più di tre per competizione, stabilita dal *Gentlemen's Agreement* conclusosi tra UEFA e Commissione. Obbedendo ad essa le società, potendo utilizzare solo un numero esiguo di stranieri, ne ingaggiano conseguentemente un numero limitato, così garantendo una ripartizione delle "fonti di approvvigionamento".

limitato<sup>37</sup>, realizzando di fatto una ripartizione dei mercati nazionali ed incidendo sulla libertà degli scambi tra società.

Tale censura trova fondamento sull'orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di divieto di ripartizione dei mercati. Intendendo infatti le Federazioni e le società calcistiche come produttori che operano nel mercato del lavoro, sarà loro facilmente estensibile il divieto pronunciato dalla Corte di Giustizia<sup>38</sup> nei confronti di produttori operanti allo stesso livello di produzione ed avente per oggetto appunto intese orizzontali con cui gli stessi, anche senza redigere un vero e proprio piano di coordinamento delle loro attività, collaborano al fine di incidere sul normale gioco della concorrenza.

Già l'Avvocato Generale Lenz, nel corso della causa *Bosman*, aveva evidenziato che le Federazioni calcistiche possono intendersi come associazioni di imprese o imprese esse stesse e che quindi i regolamenti federali sarebbero degli accordi tra imprese o decisioni di associazioni di imprese. Concludeva osservando che la clausola di nazionalità, che prevede l'utilizzabilità di un numero limitato di cittadini stranieri sia pure di nazionalità di Stati della Comunità, influisce negativamente sulla concorrenza tra le società nell'ambito del mercato dell'ingaggio dei giocatori; così come il sistema dei trasferimenti, che subordina il trasferimento di un calciatore da una società ad un'altra al pagamento di un'indennità di cessione anche quando il contratto sia scaduto, si sostituisce alla regola della domanda e dell'offerta, tendendo in tal modo a mantenere invariata la situazione competitiva esistente ed impedendo ai calciatori di trasferirsi presso società che offrono loro migliori condizioni.

In particolare l'indennità che condiziona il trasferimento può ricondursi alle intese finalizzate a regolare i prezzi o altre condizioni di

---

<sup>38</sup> Cause riunite da 40 a 48, da 54 a 56, 111, 113, e 114/73, *Suiker Unic c. Commissione*, 16 dicembre 1975, *RACCOLTA*, 1975.

<sup>39</sup> Infatti la Corte si Giustizia, nella causa 48/69, *ICI*, 14 luglio 1972, *RACCOLTA*, sottolinea che simili intese permettono "agli interessati di trovare l'equilibrio dei prezzi ad un livello diverso da quello che si sarebbe determinato in regime di concorrenza, nonché di cristallizzare le posizioni acquisite a detrimento dell'effettiva libertà di circolazione delle merci nel mercato comune".

vendita e senz'altro condannate dalla giurisprudenza<sup>39</sup>.

Influisce sulla libera concorrenza anche il vincolo che lega il giocatore alla società, obbligandolo a rispettare le norme dell'ordinamento sportivo e a ricorrere unicamente alla giurisdizione arbitrale. Esso configura un patto di non concorrenza<sup>40</sup>, mentre la cessione del calciatore rappresenta una rinuncia al patto stesso da parte della società cedente dietro un corrispettivo.

Aldilà delle violazioni della normativa dettata dal Trattato Ce, prese in considerazione dai giudici europei nella causa *Bosman*, altri possono essere gli accordi che incidono negativamente sul mercato delle fonti di approvvigionamento, quali regole di durata del contratto dei giocatori, regole d'indennità per la rottura dello stesso.

Quanto all'articolo 86, l'Avvocato Generale Lenz aveva evidenziato la detenzione di una posizione dominante da parte delle società calcistiche, essendo queste legate da stretti legami economici tali da consentire loro di detenere posizioni dominanti. Contrariamente però all'Avvocato Generale, secondo il quale non ne sarebbe ravvisabile un abuso, crediamo che anche l'articolo 86 sia violato, consistendo l'abuso nell'atteggiamento delle società, che, in quanto datrici di lavoro e detenendo la posizione dominante, impongono ai calciatori, lavoratori subordinati o prestatori di servizi che siano<sup>41</sup>, condizioni gravi ed onerose<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> P. BARILE, *La Corte di Giustizia delle Comunità Europee e i calciatori professionisti*, *Giurisprudenza italiana*, 1977, 1412.

<sup>41</sup> Incerto è ancora nell'ordinamento europeo se il calciatore debba qualificarsi come lavoratore subordinato o autonomo. La Corte ha avuto sia nella causa *Donà-Mantero* che nel caso *Bosman* l'opportunità di risolvere il dubbio. Nella prima era infatti stata posta la questione dell'applicabilità degli artt. 7, 48 e 59 del Trattato, nel secondo quello dell'applicabilità degli artt. 48, 85 e 86, in entrambe quindi ben veniva evidenziata l'incertezza sulla qualificazione giuridica del giocatore. In entrambe le occasioni i giudici europei hanno preferito tacere rimettendo il problema alle autorità giudiziarie nazionali.

<sup>42</sup> Sulla posizione dominante si veda D. O'KEEFE e P. OSBORNE, *L'affaire Bosman: un arrêt important pour le bon fonctionnement du Marché unique européen*, *Revue du marché unique européen*, 1996, 43.

## 6. I vantaggi derivanti dall'applicazione della disciplina della concorrenza come dettata dal Trattato

La Commissione ha progressivamente ampliato la sfera di applicazione delle regole della concorrenza, estendendole ai più disparati settori dei servizi.

La politica della libera concorrenza gioca oggi un ruolo fondamentale nello sviluppo armonico delle attività economiche nella CE ed in particolar modo nella realizzazione del mercato interno. L'applicabilità di detta normativa a tutti i settori dell'economia, senza ignorare la specificità di alcuno, stimola la competitività internazionale delle imprese europee e soprattutto la fiducia nell'Europa.

Inoltre la ragione principale che ci ha indotti a ricercare i fondamenti dell'applicazione della disciplina della concorrenza nel settore del calcio sta nell'esigenza di ricercare validi strumenti per garantire la libertà di circolazione dei calciatori, dato lo scarso successo della sentenza *Bosman*.

Quest'ultima avrebbe certamente avuto maggiore incisività ove la Corte avesse riconosciuto il carattere plurioffensivo delle regole federali incriminate. Se fossero stati dichiarati violati gli articoli 85 e 86 del Trattato CE, oltre all'articolo 48, certamente società e Federazioni calcistiche avrebbero ora meno scampo dall'osservanza della sentenza. La Commissione potrebbe infatti intervenire anche di propria iniziativa affinché la stessa sia rispettata, così come auspicato dal Parlamento europeo già con la risoluzione del 1989. Non vi sarebbero più le attuali numerose perplessità circa il divieto delle indennità di cessione, potendo la Commissione intervenire con i poteri di controllo, indagine e sanzione di cui all'articolo 87 e al regolamento n.17 del 1962<sup>43</sup>.

Applicandosi la disciplina di cui agli articoli 85 e 86 si supererebbero i limiti di una sentenza pronunciata sulla sola base del principio di libera

---

<sup>43</sup> Regolamento del Consiglio n. 17, 6 febbraio 1962, *GUCE*, n.13, 21 febbraio 1962.



circolazione delle persone. Contro la Corte, secondo la quale le competizioni tra squadre rappresentative dei loro Stati non sono soggette alla garanzia di cui all'articolo 48, si sosterrà l'inammissibilità di simile eccezione: configurando la clausola di nazionalità un accordo o una decisione che altera il gioco della concorrenza, essa è nulla di pieno diritto ex articolo 85, a prescindere dal carattere nazionale o internazionale delle Federazioni che organizzano gli incontri.

Riconoscendo il carattere plurioffensivo delle norme calcistiche considerate si supererebbe un ulteriore limite della sentenza *Bosman*, quello della sua efficacia nei soli casi di trasferimenti di giocatori tra Stati diversi dell'Unione, quando la clausola di nazionalità ed il sistema dei trasferimenti trovano invece applicazione anche all'interno dei singoli Stati membri<sup>44</sup>. Situazione questa che se esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 48, rientra invece in quello dell'articolo 85<sup>45</sup>.

A questo riguardo è infatti da rilevare che se negli anni '60 l'articolo 85 si riteneva applicabile solo se il pregiudizio del commercio derivante dalle intese si produceva sui mercati di almeno due diversi Stati membri, secondo l'attuale orientamento prevalente la norma in questione è violata anche quando l'accordo isola il mercato del solo Stato membro su cui l'accordo opera<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> Dello stesso parere è S. WEATHERILL, *After Keck: some thoughts on how to clarify the clarification*, in *Common market law review*, 1996, 905.

<sup>45</sup> Le ragioni dell'applicazione della disciplina della concorrenza sono difese da G. CAMPOGRANDE, *Les règles de concurrence et les entreprises sportives professionnelles*, cit., 50.

<sup>46</sup> In questo senso causa 8/72, *Cementieri c. Commissione*, 17 ottobre 1972, *Raccolta*; causa T-66/89, *Publisher Association c. Commissione*, 9 luglio 1992, *Raccolta*, 1992: "Un accordo, una decisione di impresa o una pratica concordata affinché possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri ai sensi dell'art. 85 par. 1 del Trattato, devono, sulla base di un insieme di elementi di diritto o di fatto, potere esercitare, con un grado di probabilità sufficiente, un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi commerciali tra gli Stati membri in un modo tale d'arrecare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico tra gli Stati. Anche un comportamento anticoncorrenziale limitato al territorio di un solo Stato è suscettibile di avere ripercussioni sugli scambi commerciali e sulla concorrenza nel mercato comune".

Lo scarso successo della sentenza *Bosman* ci dimostra la necessità di un'inversione di tendenza da parte della Corte di Giustizia, la necessità di un'applicazione integrata delle norme relative alla circolazione delle persone e di quelle relative alla libera concorrenza, per lo meno in quei casi in cui sono coinvolti beni, servizi e persone.

Il nostro fervore nell'espore questa tesi si giustifica per la convinzione che il calcio, sport europeo per eccellenza, al pari di ogni altro sport in generale, è un importante strumento di realizzazione di quell'integrazione europea che sembra essere solo agli albori. La Comunità dovrebbe approfittare proprio di un simile mezzo per realizzare il progetto di cui agli artt. 8-8E, relativi alla cittadinanza europea. Intervenendo nel calcio con provvedimenti normativi e giurisprudenziali potrebbe avvicinare maggiormente a sé i cittadini degli Stati membri, potrebbe tentare anche questa via per rafforzare i sentimenti di coesione, di identificazione con i cittadini dell'Unione europea.